



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Finanze e Risorse
Servizio Tributi

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ICI: i casi per i quali è prevista l'ESENZIONE.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 il decreto legge n. 93/2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie) che da quest'anno esclude dall'applicazione dell'ICI l'abitazione principale (con relative pertinenze) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o Regolamento comunale. L'Ufficio Tributi del Comune di Soliera ha svolto una prima lettura del decreto e, salvo diverse indicazioni ministeriali, propone questa interpretazione.

In particolare, per il Comune di Soliera, l'esclusione dall'Ici riguarda:

1. l'abitazione principale, intesa come abitazione dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica. Tale esclusione non spetta alle abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9, che per tanto continueranno a pagare l'imposta con aliquota ridotta del 4,60 per mille e detrazione di 103,29 euro;
2. le pertinenze dell'abitazione, intese come unità destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, e legate a questa da un rapporto funzionale. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano ubicate nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale ed a condizione che non siano locate;
3. l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che vi dimorano abitualmente, secondo le risultanze anagrafiche, qualora, specularmente, i medesimi parenti o affini abbiano concesso, in uso gratuito, al possessore di cui sopra, l'abitazione da loro posseduta;
4. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la dimora stabile in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
6. l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado che vi dimorano abitualmente, secondo le risultanze anagrafiche.

I casi di assimilazione all'abitazione principale sono valutati dal contribuente su base mensile, considerando i mesi dell'anno durante i quali sussistono le condizioni ivi specificate.

Nei casi 3, 4, 5, 6 è obbligatoria la presentazione di una comunicazione, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi Comunale, entro il termine per effettuare il pagamento in acconto dell'I.C.I. per l'anno di imposta di competenza, qualora l'assimilazione abbia riguardato il primo semestre, oppure entro il termine per il versamento del saldo I.C.I. nei casi in cui il diritto all'assimilazione sorga nel secondo semestre dell'anno. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non siano variati i presupposti per l'assimilazione all'abitazione principale. In tal caso è fatto obbligo al possessore di comunicare per iscritto all'ufficio comunale la perdita dei requisiti, entro i termini sopraindicati. La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata tramite raccomandata A.R..

Nel 2008, perciò, si deve continuare a pagare l'ICI, con le aliquote deliberate dal Comune di Soliera, in tutti i casi diversi da quelli indicati, ad esempio: le abitazioni principali solo se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; alloggi sfitti o tenuti a disposizione (secondo case); alloggi dati in affitto anche a canone concordato; tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio gli uffici, negozi, magazzini, capannoni); aree fabbricabili e terreni agricoli.